

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2887

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORSENIGO, ARMELLIN, RADI, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO,
CILIBERTI, CORSI, RINALDI, SILVESTRI, PISICCHIO, BINETTI,
BORTOLAMI, CARELLI**

Presentata il 16 giugno 1988

Riordino della previdenza e assistenza dei pescatori autonomi ed associati della pesca costiera marittima e delle acque interne

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle passate legislature furono presentate in questo ramo del Parlamento alcune proposte di legge di modifica della presente legislazione in materia di previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Era infatti già da allora evidente come la normativa in materia, che risale al 1958 e non è stata mai modificata, fosse in alcune sue parti ormai superata e non adatta a garantire una adeguata tutela degli operatori del settore.

Nelle scorse legislature — poi — l'iniziativa venne assunta dal Governo, che presentò al Senato un apposito disegno di legge. Anche esso però non ebbe seguito e decadde per la fine della legislatura, analogamente alle proposte che lo avevano

preceduto, per l'opposizione di alcuni parlamentari, che si facevano portavoce delle proteste di piccoli gruppi di pescatori, i quali preferivano rinunciare ai sostanziali miglioramenti previdenziali ed assistenziali previsti, piuttosto che pagare contributi più elevati.

Tutto questo nonostante che la competente Commissione centrale, della quale fanno parte sia i rappresentanti dei lavoratori che delle cooperative della piccola pesca, avesse proposto le modificazioni poi recepite nel disegno di legge governativo, e che i rappresentanti degli stessi lavoratori ne avessero più volte sollecitato l'approvazione.

Riteniamo pertanto opportuno ripresentare — anche in questa legislatura — una proposta di legge in materia. Essa

però tiene in debito conto le motivazioni che impedirono la prosecuzione dell'*iter* degli altri progetti, precedentemente presentati. Lascia quindi inalterati i contributi previsti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per il contributo di assistenza malattia, che sembra giusto percentualizzare anche per questa categoria. Prevede però la possibilità che i pescatori autonomi e quelli riuniti in cooperative, nel caso desiderino beneficiare di migliori trattamenti pensionistici, possano versare contributi maggiori sulla base di retribuzioni imponibili più elevate di quelle convenzionali, da determinarsi — per singole cooperative e province di appartenenza — con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

È molto opportuno evidenziare che, in questa proposta di legge, è stata inserita la indennità per sospensione della pesca: tale iniziativa tende a sopperire, sia pure in parte, alle necessità dei lavoratori che, non per volontà propria, non sono in condizioni di svolgere la propria attività. Del resto, con queste innovazioni, si rende giustizia al lavoratore equiparando tale indennità alla indennità di disoccupazione involontaria di cui godono la totalità degli altri lavoratori. Tale prestazione dovrà essere regolamentata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 3 del presente progetto.

Abbiamo ritenuto inoltre opportuno ripresentare le norme relative:

a) alla definizione dei soggetti alla disciplina di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in modo da escludere che essa possa applicarsi ai pescatori subordinati, ivi compresi quelli che ricevono un corrispettivo in natura (articolo 1);

b) alla precisazione delle forme di tutela previdenziale e assistenziale alle quali gli appartenenti alla categoria sono obbligati (articolo 1);

c) alle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli assoggettati all'obbligo delle assicurazioni previdenziali, previsti dalla normativa vigente in materia (articolo 2);

d) alla costituzione e ai compiti delle commissioni centrale e regionali

(queste ultime dovrebbero sostituire quelle provinciali, attualmente esistenti, che sono — quasi ovunque — inoperanti), prevedendo la elevazione del gettone di presenza la cui attuale misura è una delle cause dell'inadeguato funzionamento di tali organi e l'aumento dei rappresentanti della categoria, in modo che essi possano risultare in maggioranza, analogamente a quanto previsto per gli organismi simili (articoli da 3 a 7);

e) all'adeguamento — per quanto possibile — della procedura dei ricorsi alle più recenti disposizioni di carattere generale e in tema di assicurazioni sociali obbligatorie ed alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119, garantendo ai piccoli pescatori, anche in pendenza di ricorsi presentati agli enti previdenziali, la continuità della erogazione delle prestazioni (articolo 8);

f) agli effetti dei ricorsi (articolo 9).

L'articolo 12 prevede che in materia si applichino i termini di prescrizione e — in caso di omesso pagamento — le sanzioni in vigore per le altre forme di previdenza, cui i contributi si riferiscono.

Elemento innovativo di questa proposta di legge, rispetto alle precedenti, è l'estensione anche alla pesca del regime dell'apprendistato (articolo 14).

L'esigenza che l'istituto dell'apprendistato sia applicato al settore della pesca è richiesta dalla situazione oggettiva in cui versa l'attività marittima a livello di comparto produttivo che soffre a questo riguardo di una serie di disfunzioni, quali:

un'insufficiente preparazione scolastica che non forma adeguatamente i giovani agli effetti di un inserimento produttivo nelle attività di pesca, non essendo pronta a recepire nei suoi moduli aspetti pratici e elementi teorici;

la rigidità del costo del lavoro giovanile che grava sull'azienda in misura non proporzionale al rendimento effettivo e alla produttività complessiva;

la inefficacia dell'azione programmatica dei pubblici poteri che non guardano la pesca come un settore che deve svolgere ruoli determinati nell'alimentazione, nell'incitamento al consumo, nella produzione ittica e nella razionalizzazione e qualificazione delle istanze di coloro che lavorano nella pesca.

Enorme potenzialità naturale dell'Italia (8 mila chilometri di costa), *deficit* della bilancia ittica nonostante il basso consumo di pesce *pro capite*, normative superate dall'evoluzione odierna, insieme alle disfunzioni sopra ricordate, danno il quadro di una situazione che occorre rimuovere se si vogliono conseguire assetti migliori e più consoni ad un settore come la pesca.

L'apprendistato nella pesca, può essere, pertanto, un fattore di sviluppo proprio di quei meccanismi umani e di orga-

nizzazione del lavoro sui quali bisogna agire, avendo essi la stessa importanza strategica dei fattori finanziari e di quelli di « quadro ».

Per la realizzazione di questo obiettivo, gli interventi di estensione dell'apprendistato alla pesca possono consistere, oltre ai benefici di natura economica, giuridica, fiscale e contributiva che tale istituto ha nel comparto dell'artigianato in una varietà di forme quali:

corrispondere all'apprendista un idoneo salario secondo le disposizioni CEE sui fondi sociali per la formazione professionale;

sostenere iniziative tese alla preparazione tecnica per i giovani da avviare alle attività di pesca da attivare con la collaborazione anche di cooperative, e di enti e istituti scolastici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti).

1. Le persone che esercitano professionalmente la pesca marittima o nelle acque interne quale esclusiva o prevalente attività, sia in forma autonoma, sia in forma cooperativa, sia associate in compagnie, sono soggette:

a) all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

b) all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. I soggetti di cui al comma 1 godono:

a) dell'assistenza contro le malattie limitatamente all'assistenza sanitaria;

b) del trattamento di famiglia nella stessa misura prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai pescatori associati; a tal fine il reddito derivante dall'attività di pesca comunque svolta dai predetti soggetti è considerato reddito da lavoro dipendente;

c) dell'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

d) dell'indennità per sospensione pesca.

3. Si considera svolta in forma cooperativa, ai sensi del comma 1, l'attività di pesca esercitata in modo che il prodotto sia affidato alla cooperativa stessa che ne decide le modalità di concentrazione e di commercializzazione oltre a stabilire i piani generali di pesca secondo la richiesta di mercato. I soci della cooperativa, anche quando questa sia armatrice dei natanti, devono essere considerati a tutti

gli effetti esercenti la pesca con mezzi propri.

4. Si considera svolta in forma autonoma, ai sensi del comma 1, l'attività di pesca esercitata personalmente e per proprio conto dai pescatori.

5. Le persone di cui al comma 1, sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca costiera, locale o ravvicinata, che risultino iscritti nel registro dei pescatori marittimi di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433, e gli allevatori ittici e molluscolici iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della citata legge n. 963 del 1965, o nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

6. Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle persone che prestano lavoro comunque retribuito, in qualità di pescatori, alle dipendenze di terzi.

7. Per attività prevalente di cui al comma 1, deve intendersi quella che impegna il pescatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca per esso la maggior fonte di reddito.

ART. 2.

(Iscrizione negli elenchi dei pescatori).

1. Ai fini dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'ammissione ai trattamenti assistenziali disciplinati dalla presente legge:

a) le cooperative tra pescatori legalmente costituite e le compagnie devono presentare entro il 20 gennaio alle commissioni compartimentali e regionali di cui all'articolo 5, gli elenchi dei propri soci e comunicare le variazioni intervenute nel corso della loro attività entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui tali variazioni si sono verificate;

b) i pescatori autonomi sono tenuti a presentare domanda di iscrizione negli

appositi elenchi di cui all'articolo 7 e comunicare le variazioni intercorse nell'esercizio della loro attività lavorativa entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. È consentito ai pescatori autonomi ed alle cooperative di richiedere la iscrizione con procedura d'urgenza.

ART. 3.

(Commissione centrale).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per la previdenza dei piccoli pescatori, la quale è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile, di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata;

d) quattro rappresentanti delle cooperative designati ognuno rispettivamente dalle associazioni nazionali dei pescatori aderenti alle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. L'ufficio di segreteria della Commissione centrale è diretto da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione dei rispettivi organi di appartenenza, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. La Commissione centrale si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

5. Ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza, la Commissione centrale è assimilata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comitati centrali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 4.

(Compiti della Commissione centrale).

1. La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) decidere definitivamente in via amministrativa sui ricorsi adottati dalle commissioni compartimentali e regionali;

b) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la modifica delle aliquote di contributo indicate all'articolo 10;

c) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto concerne l'applicazione, la modifica e l'integrazione della presente legge;

d) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione della presente legge;

e) esprimere parere consultivo circa le misure e le modalità di erogazione delle indennità previste dall'articolo 13.

ART. 5.

(Commissioni regionali e compartimentali).

1. In ogni capoluogo di regione è istituita una commissione regionale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro e composta da un funzionario dell'assessorato regionale al-

l'agricoltura, da un ufficiale della direzione marittima, da quattro rappresentanti delle cooperative designati, ognuno, rispettivamente dalle organizzazioni regionali dei pescatori aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonché da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Presso ogni compartimento marittimo è istituita una commissione compartimentale per l'assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante del compartimento marittimo o da un suo delegato e composta da un funzionario dell'ispettorato regionale del lavoro della regione in cui ha sede il compartimento marittimo, da quattro rappresentanti delle cooperative designati ognuno rispettivamente dalle organizzazioni regionali dei pescatori aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonché da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. Per ciascun componente delle commissioni è nominato un supplente.

4. I componenti delle commissioni regionali sono nominati dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro; i componenti delle commissioni compartimentali sono nominati dal prefetto della provincia in cui ha sede il compartimento marittimo.

5. Le commissioni compartimentali e regionali si riuniscono almeno una volta al mese, salvo il caso di mancanza si domande di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2.

6. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. I componenti delle commissioni predette durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8. Per le riunioni delle commissioni regionali e compartimentali è dovuto ai partecipanti un gettone nella stessa misura prevista per le sedute dei componenti dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 6.

(Spese di funzionamento della Commissione centrale e delle commissioni regionali e compartimentali).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione centrale, di cui all'articolo 3, e delle commissioni regionali e compartimentali, di cui all'articolo 5, sono a carico degli istituti assicuratori interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

(Compiti delle commissioni compartimentali e regionali).

1. Le commissioni compartimentali e regionali di cui all'articolo 5 hanno i seguenti compiti:

a) accertare se i pescatori compresi negli elenchi di cui all'articolo 2 trasmessi dalle cooperative siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1;

b) compilare gli elenchi dei pescatori autonomi per i quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1;

c) iscrivere d'ufficio i pescatori soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla presente legge per i quali non sia stato adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 2;

d) restituire alle cooperative, ed alle compagnie entro sessanta giorni dal ricevimento, gli elenchi dei pescatori soci con l'indicazione, per ciascun nominativo, del riconoscimento o meno della qualifica di pescatore ai fini dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali e del-

l'ammissione ai trattamenti assistenziali di cui alla presente legge e delle eventuali variazioni; gli organismi suddetti devono notificare, entro dieci giorni, ai singoli soci le decisioni delle commissioni;

e) comunicare, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ai pescatori autonomi i provvedimenti adottati;

f) comunicare agli organismi cooperativi alle compagnie ed ai pescatori autonomi, entro trenta giorni dall'accertamento, l'avvenuta iscrizione d'ufficio; gli organismi suddetti devono notificare, entro i dieci giorni successivi, ai singoli soci la decisione delle commissioni;

g) trasmettere agli istituti previdenziali interessati contemporaneamente all'esecuzione degli atti di cui alle lettere d) ed e) copia degli elenchi dei pescatori associati e dei pescatori autonomi;

h) decidere sulle domande di iscrizione d'urgenza comunicandone l'esito agli interessati ed agli istituti previdenziali di competenza.

2. Gli atti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 sono notificati a cura delle commissioni compartimentali e regionali per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8.

(Ricorsi).

1. Avverso i provvedimenti delle commissioni compartimentali e regionali, i pescatori e gli istituti previdenziali interessati hanno facoltà di proporre ricorso alla Commissione centrale di cui all'articolo 3.

2. Il ricorso alla Commissione centrale può essere proposto dagli interessati entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento e deve essere deciso entro centottanta giorni dalla data di presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria ai sensi

degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

3. L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati, ivi compresi gli istituti assicurativi, entro un anno dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso in seconda istanza o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

ART. 9.

(Effetti dei ricorsi).

1. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni compartimentali e regionali non sospendono l'efficacia dell'iscrizione negli elenchi, se già intervenuta.

2. Su richiesta motivata, nel caso in cui i ricorrenti siano gli istituti previdenziali, la Commissione centrale può disporre, prima che sia intervenuta la decisione, la sospensione provvisoria, in via cautelare, dell'iscrizione dei singoli pescatori negli elenchi di cui all'articolo 2 ai fini dei contributi e delle prestazioni.

3. Ai pescatori, ai quali sia definitivamente confermata l'iscrizione negli elenchi ai fini dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'ammissione ai trattamenti assistenziali di cui alla presente legge, spetta automaticamente il ripristino delle prestazioni nonché la regolarizzazione della loro posizione assicurativa e contributiva dalla data della sospensione.

4. Le somme eventualmente dovute dagli interessati o dagli istituti ricorrenti a seguito della decisione dei ricorsi sono maggiorate dell'importo degli interessi al tasso legale.

5. Non si fa a luogo a conguagli per importi, al netto degli interessi, inferiori a lire ventimila.

ART. 10.

(Contributi e retribuzione convenzionale).

1. Agli oneri derivanti dalle forme di tutela previdenziale ed assistenziale previ-

ste dall'articolo 1 si provvede, a decorrere dalla data di cui all'articolo 15, mediante contributi determinati in base alle seguenti aliquote:

a) fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: 8,61 per cento, di cui lo 0,11 per cento a titolo di contributo base, compreso l'aumento aggiuntivo dello 0,50 per cento previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, l'addizionale fondo pensioni di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sugli asili nido, ed il contributo per il Fondo di garanzia pari allo 0,15 per cento previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982, nonché dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93;

b) assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi: 2,01 per cento, di cui lo 0,01 per cento a titolo di contributo base;

c) assistenza contro le malattie: 1,50 per cento;

d) indennità per sospensione della pesca: 1,61 per cento;

e) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: 2,50 per cento;

f) cassa unica assegni familiari: 2,75 per cento;

g) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: 0,16 per cento, di cui lo 0,01 per cento a titolo di contributo base.

2. Le aliquote contributive di cui al comma 1 si applicano su un reddito convenzionale pari al limite minimo di retribuzione giornaliera determinato in relazione alle norme di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 5, comma 19, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, moltiplicato per 26 giornate al mese e soggetto alla variazione di cui all'articolo citato.

3. Le aliquote contributive di cui al comma 1 possono essere modificate, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni della disciplina contributiva generale, concernente le forme di tutela previdenziale ed assistenziale, indicate dall'articolo 1 della presente legge.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a ripartire secondo le disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra i vari istituti assicurativi interessati il gettito complessivo dei contributi di cui al presente articolo.

5. Ai pescatori di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 589, e al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 590.

ART. 11.

(Imponibili retributivi superiori ai fini pensionistici).

1. Per i pescatori soci di società cooperative possono essere determinate ai fini dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti retribuzioni imponibili più elevate rispetto a quelle convenzionali di cui all'articolo 10, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

2. La determinazione di tali retribuzioni è stabilita per singole cooperative di pesca e si applica alla totalità dei soci.

3. In analogia a quanto previsto dal comma 1 ai pescatori autonomi marittimi e delle acque interne è data facoltà di effettuare i versamenti contributivi su re-

tribuzioni imponibili superiori a quelle convenzionali di cui all'articolo 10.

4. Sulla differenza tra retribuzione convenzionale e retribuzione più elevata il pescatore deve corrispondere la sola aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10.

ART. 12.

(Termini prescrizionali e sanzioni).

1. Per i contributi di cui all'articolo 10 si applicano i termini di prescrizione e le sanzioni, in caso di omesso o tardivo versamento, in vigore per le singole forme previdenziali ed assistenziali cui i contributi stessi si riferiscono.

ART. 13.

(Indennità per la sospensione della pesca).

1. In occasione di divieti temporanei dell'esercizio dell'attività di pesca in determinate zone, con l'esclusione di quelli adottati in forza della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima, e del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, per i periodi nei quali i Ministeri, gli enti locali, le autorità militari, o gli uffici sanitari, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sospendono l'attività suddetta, è corrisposta ai lavoratori di cui all'articolo 1 un'indennità sostitutiva del reddito da lavoro nella misura dell'80 per cento del reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 10, purché possano far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel biennio precedente la data iniziale del periodo di sospensione.

2. Tale indennità sostitutiva è corrisposta anche nei periodi di fermo dell'attività di pesca, in conseguenza a:

a) calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che non consentano l'attività di pesca;

b) inquinamento di qualsiasi natura, tale da impedire l'attività di pesca per non arrecare nocimento alla salute pubblica.

3. L'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità, di avversità atmosferica o di inquinamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2, i cui effetti abbiano compromesso l'attività della pesca marittima o quella delle acque interne, è dichiarata, in relazione a ciascun evento, con decreto del Ministro della marina mercantile, per la pesca marittima, e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per la pesca nelle acque interne, entro 50 giorni dall'evento dannoso.

4. Allo scopo di corrispondere le indennità di cui ai commi 1 e 2 è istituito in seno all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo con separata evidenza contabile al cui finanziamento si provvede: con un contributo pari all'1,61 per cento del reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 10, a carico dei pescatori di cui all'articolo 1.

5. Il contributo e l'addizionale di cui al comma 4 possono essere variati annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile in relazione alle risultanze del fondo.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quelli del tesoro, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, saranno fissate le modalità di erogazione delle indennità, che deve avvenire non oltre il novantesimo giorno dalla sospensione dell'attività e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno.

ART. 14.

(*Apprendistato*).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono instaurare rapporti di apprendistato artigiano.

2. I rapporti di apprendistato di cui al comma 1 sono regolati da apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.